

PAS (SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE): NO AD INAMMISSIBILI VALUTAZIONI IN STILE TATERTYP. LA "COLPA D'AUTORE" NON ESISTE. NOTE A CASSAZIONE ORDINANZA 13217 DEL 17 MAGGIO 2021

di Annunziata Candida Fusco (*)

SOMMARIO

1. Il caso. 2. In diritto.

1. Il caso

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di Pas (cd. sindrome da alienazione parentale) assestandole un ulteriore colpo finalizzato ad evitare eccessive strumentalizzazioni nelle aule giudiziarie.

Il caso trattato ha avuto una notevole risonanza mediatica da cui è emerso un accanimento decisamente marcato verso una madre ritenuta "malevola" in un continuum di provvedimenti e atti terminati con l'allontanamento della figlia minore dalla donna, messa nell'angolo sia dai giudici che dai servizi sociali.

Oggetto di impugnazione innanzi alla Corte è l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 16 dicembre 2019 che aveva riformato in peius, in sede di reclamo, un provvedimento del Tribunale di Treviso.

La vicenda si svolge tra una coppia non sposata che aveva avuto una breve ed altalenante relazione dalla quale era nata una bimba, inizialmente non riconosciuta dal padre, il quale, poi, decideva di sottrarla alla madre sostenendo che ella fosse artefice di condotte finalizzate ad alienare la figlia rispetto a lui.

Avendo l'uomo ottenuto dal Tribunale l'affido esclusivo, con regolamentazione del diritto di visita per la madre (e con divieto di vedere la nonna), lo stesso proponeva reclamo innanzi alla Corte d'appello, chiedendo l'affido super-esclusivo nonché visite della madre in modalità protetta, ossia solo per il tramite dei servizi sociali e con esclusione del pernottamento per un periodo di sei mesi. La resistente proponeva anch'essa reclamo con cui chiedeva il ripristino dell'affido condiviso, come da provvedimento del Tribunale di Treviso del 2016, e la collocazione della minore presso di lei, così come in origine. In realtà vengono riuniti più

procedimenti di cui si omette la descrizione per brevità espositiva. La Corte d'appello di Venezia, modificando il provvedimento del Tribunale di Treviso, accoglieva le richieste del reclamante: disponeva l'affido super-esclusivo della minore al padre, la revoca del mantenimento a carico di quest'ultimo e regolamentava il diritto di visita della madre con criteri specifici molto severi.

In particolare, la Corte d'appello motivava la sua decisione sulla base delle due ctu espletate, da cui "si evinceva non solo un elevato grado di conflittualità della coppia di genitori – con difficoltà comunicative tra loro – ma anche una grave carenza delle capacità genitoriali della... (id. est = la madre)". Dalle ctu emergeva la volontà della madre di mantenere con la figlia un rapporto che escludesse il padre, in contrasto con quanto suggerito dalla consulenza. La Corte concludeva ritenendo il padre "unico genitore in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina". Rilevava inoltre che da entrambe le ctu espletate (in primo e secondo grado) era emerso chiaramente il rischio di una alienazione della minore rispetto al padre, dovuta alla condotta della madre, che sembrava affetta dalla cd. sindrome della madre malevola (cd. MMS). La madre, "pur mantenendo con la figlia, almeno in apparenza, un sufficiente rapporto di accudimento, esercitava nei confronti dell'ex partner una condotta tendente ad impedirgli un normale ed affettuoso rapporto con la minore, mirando ad estraniarlo da ogni scelta che la riguardasse".

La Corte aderiva alle conclusioni dei ctu ritenendole non difformi dalla situazione reale.

La madre ricorreva in Cassazione denunciando quattro motivi che la Corte ritiene tutti fondati. Pertanto, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Brescia per una nuova decisione da pronunciare alla luce dei principi che essa indica.

2. In diritto

L'ordinanza della Corte offre notevoli spunti di riflessione che non è dato affrontare approfonditamente in questa occasione e su cui si spera di ritornare. Si cercherà almeno di evidenziare alcuni punti cruciali. Sicuramente va preso atto della decisa e ferma posizione della Corte di dare un monito chiaro sull'uso e abuso che spesso si fa della Pas nelle aule giudiziarie. Senza soffermarci sulla definizione e le origini di questa "sindrome", ampiamente descritta altrove in questa stessa rivista, vale fare una precisazione. La Pas è utilizzata tutte quelle volte in cui, nell'ambito di procedimenti di separazione e divorzio o di procedimenti riguardanti la tutela dei minori, un padre, respinto e rifiutato dai figli allocati presso la madre, cerca di ribaltare la situazione, sostenendo e provando che il rifiuto è generato dalla manipolazione effettuata dalla madre che, in un rapporto simbiotico e malato, vuole tenere i figli solo per sé. Si assiste nelle aule giudiziarie ad una vera e propria guerra tra mariti che accusano mogli streghe e psicopatiche, autrici di alienare la prole nei loro confronti, e mogli disperate spesso accusate di squilibri

mentali laddove invece talvolta esse devono davvero difendere i loro figli contro comportamenti di padri poco accudenti e, in casi gravi, violenti o abusanti. La migliore difesa per un padre accusato di essere assente o violento e/o abusante è quella di montare una impalcatura fondata sul sillogismo secondo il quale il rifiuto è generato dalla manipolazione della madre che è indiziata di psicopatologia. Nella dinamica del conflitto (o della violenza), ognuno usa le armi che ha, esasperandone l'efficacia.

Orbene, senza entrare nel merito di una riflessione sociologica che vede nell'uso della Pas una chiara e non tanto sottile forma di violenza di genere, vi è da riconoscere che la Corte di Cassazione ha, con questa ordinanza, ribadito la sua posizione e forse offerto una chiave di lettura innovativa di non poco conto.

L'ordinanza si dipana attraverso una trama ordinata e coerente. La Corte, passo dopo passo, scardina l'operato delle due Corti di merito che sembrano non aver appreso la lezione sulla Pas che la Corte stessa ha più volte ribadito nel tempo a partire dal 2013. Difatti, nei primi due motivi, la Corte ripete se stessa, per i duri d'orecchi: in primis, è evidente il grossolano "errore" della Corte d'appello veneziana che ha fondato la propria decisione sul contenuto delle due ctu "i cui punti salienti destano significative perplessità in punto di fatto e di diritto e non possono essere condivise". Il giudice del reclamo, infatti, ha disposto il super-affido della minore in favore del padre esclusivamente sulla base di quanto asserito dai ctu ossia che la madre ha dimostrato una condotta altamente conflittuale finalizzata all'estraneazione. La Corte ribadisce che qualora un genitore denunci una presunta Pas ai fini della modifica delle modalità di affidamento, "il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente... tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali..." (Cass. n. 6919/16, importante precedente in tema di Pas).

Quanto alla rilevanza processuale di una ctu medico-psichiatrica finalizzata ad attestare l'esistenza di una Pas, anche qui la Corte si rifà ad un suo celebre precedente: il giudice non può aderire acriticamente alle conclusioni della ctu se rispetto ad essa sono state sollevate specifiche e precise censure, ma "è tenuto... a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare (Cass. 7041/13)".

Pertanto, conclude la Corte, è evidente (e sorprendente) lo scostamento della Corte d'appello da questi

due principi, considerata la palese contraddizione in cui è caduta la stessa che, mentre affermava che la madre pur malevola era in grado di accudire la figlia, riteneva che ella fosse artefice di condotta alienante perché ritenuta affetta da psicopatologie non ben accertate ed identificate e senza specificare quali fossero le condotte "scellerate" nonché senza minimamente riferire sulle gravi "carenze nella genitorialità". Non sono sufficienti, spiega la Corte, la evidente conflittualità verso il partner o condotte tese ad estraniare il padre dalla vita della figlia a giustificare provvedimenti così gravi quali la totale esclusione della madre dall'affido, considerato il controverso fondamento scientifico della sindrome di Pas. Viceversa, il giudice si sarebbe dovuto attenere al criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, individuando il genitore più adeguato in virtù della sua "capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto" (Cass. 28244/19). Nulla di tutto ciò ha fatto la Corte veneziana che ha "incentrato il suo giudizio esclusivamente sul disvalore attribuito all'asserita Pas".

La Cassazione evidenzia, così come fatto in altre decisioni, che non vi è stata alcuna attenzione verso altre possibili strategie: anziché assumere decisioni e provvedimenti fortemente stigmatizzanti nei riguardi della madre poco incline alla collaborazione, avrebbe potuto la Corte veneziana valorizzare la sua capacità di accudimento verso la minore. La Cassazione, alla luce dei principi ricordati, non può che escludere la gravità dei comportamenti della madre "in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d'espressione delle capacità genitoriali".

Insomma, la Cassazione, a tratti in modo palese, a tratti in modo implicito, sottolinea la necessità di mettere al primo posto sempre e comunque l'interesse superiore del minore al fine di evitare soluzioni che vanno a danneggiare proprio quest'ultimo in favore dell'operatività a tutti i costi del principio della bigenitorialità. Ma soprattutto, è necessario fare cauta applicazione delle affermazioni espresse da ctu basate esclusivamente sulla Pas e non diversamente supportate in quanto potrebbero avallare provvedimenti di affidamento di minori proprio a quei genitori dai quali li si vuole proteggere.

Il passaggio davvero innovativo della Corte si rinviene in un paio di righe apparentemente scritte di sfuggita, ma che esprimono invece una notevole carica etica ed una attenzione sociopsicologica notevole. Dopo aver affermato (ancora una volta) poco sopra che la Corte d'appello è incorsa in un travisamento fondato su di un "implausibile sillogismo la cui premessa principale è costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamenti della madre fondato su un mero postulato", la Corte conclude scrivendo: "la pronuncia impugnata appare, dunque, essere espressione di una inammissibile valutazione di tattertyp, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei

rapporti con la figlia minore, una sorta di «colpa d'autore», connessa alla postulata sindrome».

Questo passaggio dell'ordinanza ha fatto il giro del web, sbandierato da tutti i detrattori della sindrome di Pas, da associazioni e movimenti a tutela delle donne contro tutte le forme di violenza di genere, con l'evidente intento di fermare giudici ed avvocati, psicologi e servizi sociali, CTU e CTP spesso poco inclini a soluzioni conciliative, a percorsi strutturati di riavvicinamento della coppia in crisi, all'uso di strategie a supporto dei genitori individualmente e in coppia. L'uso poco ragionato del prelievo forzoso dei minori dalle case delle mamme allocatarie in favore di padri rifiutati rischia di generare soluzioni che assecondano principi di varia natura e di vario genere, di dubbio fondamento giuridico e medico-psicologico, che si assumono prevalenti rispetto all'unico e fondamentale principio del superiore interesse morale e materiale della prole.

La *Tatertyp* (*Taterschuld*) è la dottrina della colpa d'autore o colpa per il modo d'essere, elaborata in ambito penale in Germania negli anni '40 e basata sull'idea che non si punisce l'uomo per quello che ha commesso, ma per quello che è, per come pensa, per il suo modo d'essere; insomma, ciò che interessa è la psiche del soggetto, la sua mentalità, le sue condizioni sociali che ne fanno un individuo suscettibile di colpa, potenzialmente pericoloso. Di qui l'affermazione rimbalzata sui titoli di giornali e riviste che la Cassazione ha paragonato la Pas ad una dottrina nazista.

Senza voler strumentalizzare le parole della Corte, vi è da dire che sicuramente è onorevole il tentativo strenuo e accurato di riportare nell'alveo della moderazione e del giusto contenimento di principi uno spaccato della realtà civile e processuale che sembra rompere gli argini tracciati dalla legge.

Sarebbe opportuno approfondire alcuni aspetti delicati messi in luce dal dilagare della sindrome di Pas. Tale espediente processuale, mi si passi l'espressione, sembra davvero stonare con il contesto normativo nazionale ed internazionale nel quale la tutela dei minori, il suo diritto all'ascolto, il diritto ad una vita familiare serena dovrebbero fare da stella polare. Si aggiunga a tutto ciò la vasta e sterminata casistica relativa alla violenza domestica sulle donne, che pure fa la sua parte in questa tematica. Così come stupisce che, in un'epoca in cui si va affermando sempre più l'importanza di soluzioni basate su processi di mediazione, si possano sostenere procedure finalizzate a spaccare e separare ancora di più la famiglia in crisi. Infine, come pure evidenziato da alcuni precedenti della Corte nonché da molta parte del mondo degli psicologi, sarebbe il caso che i giudici (e anche i CTU incaricati) puntassero molto di più a percorsi di supporto dei coniugi, dei genitori e dei figli, per garantire un riavvicinamento tra tutti piuttosto che richiamarsi ad una sindrome che tale non è e che non riceve l'avallo della medicina ufficiale. Stupisce inoltre, come emerge nella vicenda processuale ed umana rappresentata dall'ordinanza in esame (ma si potrebbero citare altri casi simili) che i servizi sociali siano poco attenti e presenti a tutte le necessità in campo proprio quando la situazione assume caratteri gravi e delicati per la tutela di soggetti fragili.

Ciò su cui tutte le forze in campo e le competenze coinvolte dovrebbero puntare è il motivo del rifiuto di un minore verso il genitore: partire da lì ed indagare nella sua storia, nelle cause di quel rifiuto per tentare di ricomporre ciò che resta di rapporti spesso straziati e lacerati.

(*) Avvocato foro di Bergamo, mediatore civile e commerciale.